



Oggetto: Gestione servizio idrico integrato del Porto di Cagliari – Consumi Capitaneria di Porto

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 14 luglio 2021 n. 284;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

VISTA la convenzione del 27.06.2003, rep. 86718/03, con cui il servizio idrico portuale, realizzato e gestito dal Comune di Cagliari sino al 26.06.2003, veniva affidato alla SIM S.r.L. (ora Abbanoa S.p.A.) a far data dal 01.01.2006;

VISTA la nota prot. n. 6651 del 01.01.2004 con cui la SIM comunicava a questa Autorità che non aveva competenza alla gestione della rete idrica portuale, imponendo, di fatto, all'Ente di provvedere alla stessa;

VISTO l'allora vigente D.M. 14.11.1994 che, all'art. 1, co. 1, lett. C), individuava il servizio idrico tra i servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale

TENUTO CONTO che, nelle more dell'acquisizione della rete portuale, l'Autorità ha richiesto alla SIM di garantire comunque la prosecuzione del servizio sino al 30.06.2005;

CONSIDERATO che stante la perentorietà delle indicazioni del Gestore, per garantire l'operatività portuale, l'Autorità portuale, a far data dal 01.07.2005, ha dovuto assumere la gestione del servizio idrico portuale nonostante le relative reti vertessero in uno stato di grave obsolescenza;

PRESO ATTO che in ragione dello stato delle reti, nei primi anni di gestione del servizio, l'Autorità registrava ingenti consumi derivanti da perdite causate dallo stato della rete non correttamente mantenuta dai precedenti gestori;

CONSIDERATO che per far fronte alla situazione sopra rappresentata, l'Autorità, per ridurre i consumi derivanti dalle perdite della rete, ha dovuto svolgere sulla stessa rilevanti e onerosi interventi manutentivi;

RILEVATO, peraltro, che la predetta situazione determinava l'instaurazione di un contenzioso tutt'ora pendente con Abbanoa in merito alla fatturazione dei consumi idrici precedenti al citato intervento manutentivo e relativi agli anni 2005, 2006 e 2007;

VISTA la delibera n. 561 del 08.06.2006 con la quale, in ragione dei lavori sulla rete idrica portuale allora in corso e dei relativi costi, l'Autorità decideva di applicare agli utenti una maggiorazione del 130% sulla tariffa applicata da Abbanoa per la fornitura idrica all'Ente presso i 6 punti di allaccio lungo il perimetro portuale dalla stessa individuati;

CONSIDERATO che la predetta tariffa maggiorata rispetto a quelle previste da Abbanoa, generava contestazioni da utenti portuali e, in primis dalla Capitaneria di porto di Cagliari;

VISTA la delibera 736 del 28.05.2007, con la quale, tenuto conto della fine dell'emergenza determinata dalla riduzione delle perdite conseguenti ai lavori di manutenzione della rete portuale, la tariffa prevista dalla delibera n. 561 del 08.06.2006 veniva ridotta, pure restando comunque notevolmente superiore a quella prevista da Abbanoa e ancora senza distinzione di categorie di utenza;

VALUTATO, mentre permanevano le sopraindicate contestazioni della Capitaneria di porto di Cagliari in merito alla maggiorazione sulla tariffa prevista da Abbanoa e approvata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, ATO (oggi EGAS), di dover considerare che:

- La legge n. 36 del 05.01.1994 impone all'Autorità d'ambito individuata di approvare le tariffe che i gestori del servizio idrico devono obbligatoriamente applicare all'utenza;
- La tariffa di cui alle predette delibere, non tiene conto delle fasce di consumo e delle categorie di utenza individuate nel sistema tariffario approvato dall'Autorità d'ambito;
- I costi relativi ai lavori manutentivi sulla rete idrica portuale effettuati dall'Autorità Portuale non avrebbero potuto essere imputati all'utenza che, peraltro, nel pagare i consumi al precedente gestore, corrispondeva anche una quota parte, prevista in tariffa, per la gestione della rete;

VISTE le note (*ex multis* nota prot. 1613 del 05.03.2010) con cui la Capitaneria di porto comunicava che avrebbe proceduto al pagamento parziale dei consumi idrici richiesti da questa Autorità relativamente al periodo 2006/2009, rideterminando l'importo dovuto sulla base delle tariffe Previste dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS);



VALUTATE le predette contestazioni, nelle more della definizione delle questioni relative al modello gestionale della rete idrica portuale in adozione da cui discende anche la tariffazione dei consumi, l'Autorità, per il principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni, decideva di non avvalersi del disposto dell'art. 1181 c.c. e di accettare i pagamenti parziali disposti dalla Capitaneria;

CONSIDERATO che per chiarire la questione, l'Autorità e la Capitaneria richiedevano l'intervento della Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (oggi EGAS) sul sistema tariffario che Abbanoa avrebbe dovuto adottare verso l'Autorità medesima, consentendo alla stessa di andare incontro alle richieste dell'Autorità Marittima, risolvendo le contestazioni da questa svolte e sopra citate;

VISTA la nota ricevuta al prot. n. 554 del 26.02.2014 con la quale, nel dar seguito agli impegni assunti nel corso di precedenti incontri, la Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna ha chiesto al gestore del servizio Abbanoa di voler attivare le procedure di revisione tariffaria della fornitura d'acqua alle pubbliche Amministrazioni /Enti presenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale;

CONSIDERATO che con la predetta nota e le successive sollecitazioni ad adempiere svolte ad Abbanoa, la Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (oggi EGAS), chiariva che in ambito portuale dovesse essere comunque applicata una tariffa di maggior vantaggio per le Amministrazioni ivi operanti;

PRESO ATTO che, nonostante i ripetuti solleciti a dare corso alle indicazioni di EGAS e ai successivi, ripetuti interventi della stessa (*ex multis* nota ricevuta al prot. n. 7657 del 15.10.2015), Abbanoa non poneva in essere alcuna revisione tariffaria nei confronti dell'Autorità;

VISTO il decreto n.140 del 17.12.2015, con cui, non ritenendo opportuno far gravare sulle altre Amministrazioni i ritardi di Abbanoa nel dar seguito alle indicazioni della Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, questa Autorità si determinava a rivedere la disciplina tariffaria ancora vigente; applicando le Tariffe EGAS ai consumi idrici di Enti/Amministrazioni operanti in porto;

VISTE le note (*ex multis* prott. nn. 592/2016, 3270/2016, 4461/2017, 19927/2019, 8720/2020) con cui l'Autorità comunicava ad Abbanoa che, in mancanza di riscontro alle indicazioni di EGAS in merito alla tariffa da applicare, avrebbe respinto le fatture relative ai consumi idrici;

VISTA la nota n. 3746 del 08.02.2016, con cui il Ministero Vigilante, nel rispondere ad uno specifico quesito dell'Autorità portuale di Livorno, chiariva che il Codice dell'Ambiente (D. lgs. 152/2006) che regola la materia dei servizi idrici affidandone la gestione al Gestore Unico in quanto norma di rango superiore che supera il citato DM 14.11.1994 nella parte



in cui affida alle Autorità portuali la competenza in merito all'affidamento del servizio idrico;

PRESO ATTO che la citata problematica ha evidentemente interessato anche altre Autorità portuali richiedendo l'autorevole intervento del Ministero;

VALUTATA nel 2017, l'esigenza di sentire l'Avvocatura distrettuale dello Stato, per conformarsi alle superiori indicazioni del Ministero, e chiedere a EGAS e Abbanoa di assumere la gestione della rete idrica portuale di Cagliari, conformemente alle previsioni del citato Testo Unico dell'Ambiente;

VALUTATO alla luce dei citati interventi di EGAS e del Ministero, di poter condividere le citate contestazioni della Capitaneria e procedere alla conclusione dell'iter relativo alla gestione del Servizio Idrico integrato in cui ricade anche la rete portuale da cui, come detto, discende anche la questione tariffaria;

VISTO il decreto 36 del 07.03.2017 con cui, in relazione a quanto precedentemente indicato, è stata rideterminata la tariffa per i servizi idrici applicando le Tariffe approvate da EGAS a tutta l'utenza portuale;

VISTE le note con cui EGAS, nel riscontrare i ripetuti solleciti in tal senso, chiedeva ad Abbanoa di avviare e concludere gli atti propedeutici all'assunzione della gestione della rete portuale di Cagliari;

VISTA la nota prot. 15604 DG in data 13.03.2017, con cui la stessa Abbanoa chiedeva ad EGAS di poter prendere in carico la rete portuale;

PRESO ATTO che, a seguito della predetta nota, nonostante l'istruttoria aperta da EGAS e gli inviti da questa rivolti al Gestore Unico, Abbanoa non poneva in essere gli atti propedeutici all'acquisizione della rete idrica portuale;

CONSIDERATO che, stante l'inerzia di Abbanoa, nel clima di leale collaborazione e a dimostrazione della propria buona fede nella vicenda, l'Autorità portuale comunicava che, nelle more della prevista e necessaria cessione della rete idrica, avrebbe provveduto al pagamento parziale dei consumi idrici richiesti determinando l'importo da corrispondere sulla base delle tariffe previste da EGAS per le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la nota ricevuta al prot. n20450 in data 20.10.2020 con cui EGAS, riscontrando l'ennesimo sollecito di questa Autorità, dopo aver precisato che per le ADSP e PA in genere deve trovare applicazione la categoria "Uso pubblico" e non quella commerciale applicata da Abbanoa, che ha, tra l'altro, definitivamente chiarito che *"anche alla luce dei compiti attribuiti per legge all'Autorità di Sistema portuale nel contesto dell'area demaniale di cui all'art. 6 della legge 84/94, ai sensi del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente), appare*

permanere in capo al Gestore Unico del Servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale la competenza della gestione del servizio anche nella suddetta area, non riscontrando nel medesimo T.U. alcuna norma di salvaguardia tendente a riconoscere all'Autorità funzioni di gestione del SII. Laddove sussistano infatti infrastrutture adibite al SII regionale, posate su suolo pubblico, queste dovrebbero essere concesse in uso gratuito al gestore, in coerenza con quanto previsto con gli Enti Locali";

VISTA la nota prot. n. 21146 del 29.10.2020 con cui l'Autorità, per la cessione della rete idrica ad Abbanoa, chiedeva all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari un parere circa la possibilità di applicare l'istituto della consegna ex art. 34 cod. nav., in modo da agevolare la definizione della pratica e non determinare un aumento di costi derivanti dal rilascio di una concessione demaniale marittima (che non prevede l'uso gratuito);

VISTO il favorevole parere della Difesa Erariale;

RILEVATO che nonostante l'azione svolta e le inequivoche indicazioni di EGAS, per inerzia di Abbanoa, non hanno trovato definizione né la cessione della rete né la rideterminazione tariffaria;

CONSIDERATO che la predetta "stasi" ha pregiudicato la definitiva soluzione delle contestazioni della Capitaneria di porto in merito agli importi richiesti dall'Autorità per i consumi idrici precedenti alla revisione tariffaria di cui al citato decreto 140 del 17.12.2015;

VISTA la nota prot. n- 26812 del 17.10.2023 con cui l'Autorità, nelle more della definizione della cessione della rete, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, chiedeva ad Abbanoa, che successivamente accettava, di tariffare i consumi idrici portuali tenendo conto delle tipologie di utenza effettivamente presenti e appositamente individuate a tale scopo dall'Autorità di Sistema portuale;

CONSIDERATO che a far data dal 2024, con decorrenza dal momento della richiesta di cui sopra, Abbanoa ha proceduto a fatturare i consumi, ai sensi del predetto articolo, distinguendo le tariffe in ragione delle diverse tipologie di utenza presenti in porto;

RITENUTO che, pur non essendo stata ancora conclusa la cessione della rete portuale al Gestore Unico Abbanoa, le successive citate vicende, relative alla tariffazione delle utenze idriche che insistono in porto, appaiono confermare le argomentazioni svolte dalla Capitaneria in merito alla cogenza delle tariffe imposte dall'Autorità d'ambito per le singole categorie d'utenza;

VALUTATO altresì che, dalla ricognizione delle tipologie d'utenza presenti in porto e comunicate ad Abbanoa per ottenere l'applicazione del sistema tariffario previsto dal citato art. ai sensi dell'art. 15 del regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, si evince che gran parte dei consumi sono addebitati alla stessa Autorità di Sistema Portuale che, nelle more della cessione della rete, è sia gestore che utente;

RITENUTO altresì, che, stante la sostanziale invarianza nel tempo delle utenze operanti in ambito portuale, il fatto che i maggiori consumi siano legati all'attività istituzionale dell'Ente debba essere debitamente considerato, al di là dell'esito del contenzioso citato, anche in relazione alla ripartizione degli oneri relativi alla manutenzione della rete, come detto, a suo tempo contestata dalla Capitaneria di porto;

PRESO ATTO dell'intervenuta abrogazione del DM 14.11.1994;

CONSIDERATO che i precedenti elementi, pur non essendosi ancora interamente concluse le questioni relative alla gestione della rete idrica portuale, per la certezza delle situazioni giuridiche e il principio di collaborazione tra Enti Pubblici, siano tali da far ritenere fondate le contestazioni svolte dalla Capitaneria in merito alla tariffazione applicata alla stessa nel periodo precedente all'entrata in vigore del citato decreto 140 del 17.12.2015;

TENUTO CONTO che, a far data dal citato decreto 140/15, la Capitaneria ha sempre regolarmente corrisposto quanto richiesto dall'Ente come corrispettivo dei propri consumi idrici;

TENUTO CONTO, altresì, che nel periodo precedente all'entrata in vigore del citato decreto 140/15, la Capitaneria ha comunque corrisposto, per i suoi consumi idrici, un importo corrispondente a quello risultante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità d'ambito prima e da EGAS poi;

CONSIDERATO che per la narrativa precedente, risultano iscritti al bilancio dell'Ente residui attivi pari a €.265.316,02, a carico della Capitaneria di porto di Cagliari, che derivano unicamente dalle maggiorazioni tariffarie applicate sui consumi in ragione delle citate Delibere 561/06 e 736/07 e da questa sempre contestate;

VALUTATO che non possano essere recuperate dalla Capitaneria di Porto le maggiorazioni addebitate essendo la stessa tenuta unicamente a corrispondere per i propri consumi idrici quanto determinato dalle Tariffe approvate da ATO nel corso del periodo di riferimento;

DECRETA

Di ritenere fondate le contestazioni svolte dalla Capitaneria di porto di Cagliari in merito all'applicazione delle tariffe maggiorate per la fornitura del servizio idrico previste rispettivamente dalle Delibere nn.561 e 736 rispettivamente in data 08.06.2006 e 28.05.2007.

Di definire le problematiche relative ai consumi idrici della Capitaneria di porto di Cagliari relative al periodo precedente all'entrata in vigore del decreto 140 in data 17.12.2015.

Di stralciare la somma di €. 265.316,02 (duecentosessantacinquemilatrecentosedici/02) relativa alle somme non versate sulle fatture di addebito dei consumi idrici degli edifici e delle bocchette di banchina in uso alla Capitaneria di porto di Cagliari per gli anni 2006/2014, corrispondenti alle



maggiorazioni applicate sulle tariffe Abbanoa come fissate dalle Delibere sopra richiamate nn.561 e 736 rispettivamente in data 08.06.2006 e 28.05.2007.

Restano impregiudicate le contestazioni ancora pendenti con Abbanoa relativamente alla gestione del servizio idrico portuale e alla tariffa da questa precedentemente applicata per cui, al 31.12.2024, sono iscritti al capitolo dei residui passivi €. 2.447.467,52 (duemilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocentosessantasette/52).

E' nominato Responsabile del Procedimento per la cessione della rete idrica portuale ad Abbanoa il dott. Ivan Doglio con il supporto del p.i. Damiano Delussu.

Per la Copertura finanziaria

Il Dirigente DAB

Dott.ssa M.V. Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana